



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1434 del 01/10/2021

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2021. CIG 8804795AAE CUP G95F21000370003. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- CAT OS10- IMPRESA SIAS SRL E RETTIFICA IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N.1360 DEL 17/09/2021..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n.985 del 02/07/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 317.999,90 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 con Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 05/08/2021 all'impresa CI.GLESSE SRL con sede in Maserà di Padova (PD), via Volta 10 C.F. e P. IVA 03940410289 per un importo contrattuale netto di € 292.387,40 di cui € 285.597,57 per lavori e € 6.789,83 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% al cap. 4178 pren. 1906/21 del peg 2021).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 13/09/2021 sotto le riserve di legge.

In data 08/09/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 27811 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **CI.GLESSE SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **realizzazione segnaletica stradale orizzontale** rientranti nella categoria prevalente OS10 all'impresa **PROGETTO SEGNALETICA SRL** con sede in Campogalliano (MO), viale Europa 91 Cod. Fisc. e P.IVA02905080368, per un importo di € 143.193,00, I.V.A. esclusa, di cui € 3.394,50 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione n. 1360 del 17/09/2021 esecutiva ai sensi di legge, si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 29178 del 20/09/2021 si notificava il provvedimento di autorizzazione all'impresa CI.GLESSE SRL e alla subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL.

In data 23/09/2021, assunta agli atti con prot. n. 29864, perveniva da parte dei due contraenti una richiesta di modifica del contratto di subappalto autorizzato con la suddetta determinazione n. 1360 del 17/9/21, che ne diminuiva l'importo da € 143.193,00 di cui € 3.394,50 per oneri di sicurezza a euro 123.710,00 di cui € 2.885,40 per oneri di sicurezza.

Al contempo ed in virtù della suddetta modifica, perveniva alla scrivente amministrazione una nuova richiesta di subappalto, assunta agli atti con prot. n. 29869 del 23/09/2021, per lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale rientranti nella categoria prevalente OS10 all'impresa SIAS SPA con sede in Darfo Boario Terme (BS) via Prade 37 Cod. Fisc. e P.IVA 01854400981, per un importo di € 21.973,90 I.V.A. esclusa, di cui € 509,10 per oneri relativi alla sicurezza.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Brescia che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "noli a freddo macchinari", "noli a caldo ", "guardiania dei cantieri" con provvedimento n.0103568 del 27/11/2020 valido fino al 26/11/2021.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - attestazione SOA (OS10 cl. VIII)

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento delle prestazioni res nell'ambito dell'appalto o del subappalto la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal DL. 77/2021 e dalla lettera invito il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 146.193,70, pertanto con il presente subappalto di € 21.973,90, e a seguito del subappalto precedentemente autorizzato come rettificato in premessa, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 509,80.

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Viabilità Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di accogliere l'istanza prot. 29864 del 23/09/2021 di diminuzione dell'importo del subappalto autorizzato all'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con determinazione n. 1360 del 17/09/2021 e che riduce l'importo del sub impegno 732/21 da € 143.193,00 di cui € 3.394,50 per oneri di sicurezza a euro 123.710,00 di cui € 2.885,40 per oneri di sicurezza e di rettificare pertanto il suddetto atto nella parte relativa all'importo autorizzato e residuo, confermandolo in ogni sua altra parte;

2) di autorizzare l'impresa CI.GI.ESSSE SRL con sede in Maserà di Padova (PD) ,via Volta 10 C.F. e P. IVA 03940410289 a subappaltare all'impresa SIAS SPA con sede in Darfo Boario Terme (BS) via Prade 37 Cod. Fisc. e P.IVA 01854400981 i lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale rientranti nella categoria prevalente OS10 per un importo di € 21.973,90 I.V.A. esclusa di cui € 509,10 per oneri relativi alla sicurezza ;

- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS _26529172 del 12/06/2021 valido fino al 10/10/2021;
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA cat. OS10 cl. VIII e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice SIAS SPA risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Brescia nelle sezioni "noli a freddo macchinari", "noli a caldo ", "guardiania dei cantieri" con provvedimento n.0103568 del 27/11/2020 valido fino al 26/11/2021;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 8804795AAE e il codice C.U.P. è G95F21000370003;
- 8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 509,80 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice.CI.G.E SSE SRL alla Ditta subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA, alla ditta SIAS SPA , al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F96 rif arch.426.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)